

Il Coordinamento

Prot. n. 20/16

Roma, 25 gennaio 2016

Direttore Generale per la promozione della
qualità agroalimentare e dell'ippica
Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali
Via XX Settembre, 20
00187 – ROMA

c.a. Dr. Emilio GATTO
pqa.direttore@mpaaf.gov.it

Oggetto: Richiesta di chiarimento in merito al DM n. 309 del 13/01/2011, nello specifico il caso di “Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica”

Premesso che:

il Reg. CE n. 834/2007 all'art. 27 delega agli Stati membri l'onere di istituire un sistema di controllo delle produzioni biologiche designando una o più autorità competenti ai fini dei controlli;

il Reg. CE n. 889/2008 all'art 5, confermando quanto già espresso dal Reg. CE n. 834/2007, stabilisce che “nell'ambito della produzione biologica è consentito utilizzare solo i prodotti fitosanitari di cui all'allegato II”;

il Reg. UE n. 392/2013 modificando l'art. 65 del Reg. CE n. 889/2008 stabilisce che “L'autorità o l'organismo di controllo deve prelevare campioni da analizzare per individuare i prodotti non autorizzati nella produzione biologica, per verificare la conformità delle tecniche di produzione biologica o al fine di rilevare eventuali contaminazioni da parte di prodotti non autorizzati nella produzione biologica” ammettendo di fatto la possibilità di contaminazioni accidentali e che tali eventuali contaminazioni devono essere valutate da parte dell'Organismo di controllo;

con la nota del 16/02/2011 n. 0002691 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha provveduto a chiarire che per le matrici diverse dal prodotto finale, come nel caso dei terreni, non ci sono specifiche disposizioni normative circa il contenuto di pesticidi e che pertanto si applica la normativa generale sulle produzioni convenzionali;

con la successiva nota del 28/11/2013 Prot. n. 0062346 il Ministero delle politiche agricole ha chiarito che il DM n. 309 del 2011 – e dunque la soglia dello 0,01 mg/kg - si applica esclusivamente alle determinazioni analitiche riferite ai prodotti destinati ad essere utilizzati come alimenti e mangimi, in tutte le fasi di processo. Ammettendo inoltre che talvolta le contaminazioni

Il Coordinamento

accidentali non possono essere evitate da parte dell'operatore, anche mettendo in campo tutte le misure precauzionali del caso.

Considerato inoltre che:

sulla base dei regolamenti comunitari sopra richiamati, i vari Stati membri si sono dotati di sistemi di controllo che, nella maggioranza dei casi, non presuppongono la fissazione, da parte della normativa nazionale, di soglie numeriche di residui sugli alimenti e sui mangimi. Di fatto, quindi, viene applicata la normativa comunitaria che lascia all'Organismo di controllo autorizzato la verifica e la determinazione delle eventuali contaminazioni accidentali anche sui prodotti utilizzati come alimenti e mangimi;

il DM n. 309 del 2011 in oggetto stabilisce che "con riferimento ai prodotti fitosanitari non autorizzati in agricoltura biologica di cui all'Allegato II del Reg. CE n. 889/2008 (.....) la comprovata presenza di residui, anche minima, di sostanze non ammesse in prodotti biologici comporta comunque un'indagine da parte dell'Organismo di Controllo interessato nei confronti del proprio operatore coinvolto, al fine di valutare la causa volontaria o accidentale della contaminazione".

a differenza degli altri Stati membri, il nostro Paese con il decreto sopra citato, ha fissato una soglia numerica pari allo 0,01 mg/kg - relativamente ai prodotti fitosanitari non presenti nell'allegato II del Reg. CE n. 889/2008 - quale limite inferiore al di sopra del quale non è concedibile la certificazione di prodotto biologico, per i prodotti destinati ad essere utilizzati come alimenti e mangimi, anche in caso di contaminazione accidentale e tecnicamente inevitabile;

il decreto in questione dunque, specifica che, in ogni caso l'Organismo di controllo deve verificare l'origine della contaminazione, sia oltre la soglia, sia nei limiti della stessa, in questo ultimo caso al fine di accertare la eventuale causa accidentale della contaminazione;

Si chiede a codesto Ministero di delineare maggiormente il campo di applicazione del DM n. 309 del 2011, specificando se la soglia numerica dello 0,01 mg/kg si riferisce esclusivamente al prodotto destinato ad essere utilizzato come alimento o mangime, ai sensi del Reg. CE n. 178/2002.

Si chiede inoltre se per tutti gli altri prodotti, inerenti alla fase di produzione (ad esempio sementi, terreno, piante, foglie, acqua...) per i quali non opera la soglia di cui al DM n. 309 del 2011, l'eventuale riscontro di residui di prodotti non ammessi in agricoltura biologica, anche oltre la soglia predetta, debba essere valutato, per singola fattispecie, dall'Organismo di controllo che applicherà la normativa comunitaria di riferimento, al fine di determinare la causa della contaminazione e verificare il rispetto delle misure precauzionali da parte dell'operatore.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Dr.ssa Rossana Zambelli

